

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

**Art. 2**

*(Principi)*

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:

**a)** dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

**b)** dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

**c)** dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

**d)** dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

**e)** dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;

**e bis)** dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

**f)** dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57.

(1)

2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in

particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

Note:

1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017